



Ministero della Cultura
Direzione Generale Archeologia Belle Arti
e Paesaggio
Servizio V - Tutela del paesaggio
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: Applicazione art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. 380/2001 in relazione ai beni “Puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e fascia di rispetto” individuati dal PTPR ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. c), del Codice e disciplinati dall’art. 46 delle Norme.

L’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. 380/2001, da ultimo modificato dal d.l. 50/2022 convertito dalla legge 91/2022, prevede, all’ultimo capoverso, che *“Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”*.

L’eccezione riferita agli edifici situati nelle aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del Codice pone un tema che emerge frequentemente in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ossia quello relativo alla possibilità di assimilare, naturalmente solo ai fini dell’applicazione della suddetta lett. d) dell’art. 3 del d.P.R. 380/2001, le zone di interesse archeologico di cui alla lett. m), comma 1, del predetto art. 142 e i beni paesaggistici identitari individuati dal PTPR ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. c), del Codice quali “Beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e fascia di rispetto” e disciplinati dall’art. 46 delle Norme del Piano paesistico.

Ciò che infatti viene sovente chiesto, dalle amministrazioni comunali che rilasciano i titoli paesaggistici e dai privati che si rivolgono a questi uffici laddove il comune non eserciti le funzioni in materia, è se le due anzidette fattispecie di beni paesaggistici, formalmente distinte quanto alla fonte istitutiva ma sostanzialmente analoghe quanto a natura e finalità di tutela, possano essere sottoposte al medesimo regime giuridico di eccezione recato dal predetto art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. 380/2001.

La questione coinvolge diversi profili.

Il primo aspetto da considerare è quello della natura dei beni identitari di cui all’art. 46 delle norme del Piano, i quali presentano una sostanziale identità con le zone di interesse archeologico tutelate per legge (che il PTPR ha riconosciuto nelle Tavole B e di cui ha dettato le relative prescrizioni d’uso all’art. 42), tanto da essere disciplinati allo stesso modo (per gli usi consentiti, infatti, l’art. 46

rinvia all'art. 42). Entrambi tali beni, in definitiva, tutelano il paesaggio archeologico sulla base dei medesimi presupposti e con le stesse finalità, il che è confermato dall'applicazione della medesima disciplina per entrambe le tipologie di beni. Come noto, del resto, le zone di interesse archeologico sono transitate nel PTPR dai previgenti PTP, mentre le nuove individuazioni sono state assunte nel Piano come beni identitari archeologici, senza una apprezzabile differenza di valori paesaggistici riscontrati e relative modalità di valutazione.

In definitiva, un'interpretazione del dettato dell'art. 3, lett. d), del d.P.R. 380/2001 volta ad equiparare i beni identitari di cui all'art. 46 del PTPR ai beni tutelati per legge di cui all'art. 42 del PTPR, sebbene estensiva dal punto di vista meramente letterale, si presenta coerente sotto il profilo sostanziale, in quanto l'assimilazione reciproca di tali beni è un dato di fatto.

In quest'ottica va rilevato un sicuro elemento di debolezza di un approccio che si arresti al mero dato letterale dell'art. 3, lett. d), del d.P.R. 380/2001; infatti va osservato come il legislatore del d.P.R. 380/2001 ha menzionato solamente le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice in quanto certamente non era possibile, in tale sede di livello statale, considerare la varietà dei piani paesistici esistenti, e quindi le relative specifiche individuazioni di beni operate in sede di pianificazione regionale ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. c) del Codice. Ciò considerato, perde assai forza l'argomentazione per la quale il dato testuale del d.P.R. 380/2001 non sia suscettibile di ragionati margini di interpretazione, posto che è opportuno guardare alla natura del bene tutelato cui si riferisce l'art. 3, lett. d), del d.P.R. 380/2001 piuttosto che fermarsi alla lettera della norma.

In questa prospettiva, a parere della Scrivente, è ragionevole assimilare i Beni paesaggistici identitari puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici individuati dal PTPR

Del resto, all'esame dei singoli casi concreti rimane difficile giustificare una distonia di trattamento a fronte di situazioni vincolistiche equivalenti, le quali, a causa della diversità formale dei titoli di tutela, verrebbero sottoposte a discipline sensibilmente diverse, senza che ciò corrisponda a una *ratio* apprezzabile o ad un canone di equità sostanziale che l'agire amministrativo non può ignorare.

In tal senso va rilevato come in passato anche l'Ufficio Legislativo di codesto Ministero, in pareri relativi ai vincoli archeologici, ha attribuito ai beni identitari del PTPR una sostanziale valenza di perimetrazione delle aree di interesse archeologico di cui al 142, lett. m), del Codice.

Deve anche segnalarsi che le diverse Soprintendenze hanno trattato la questione in modo disomogeneo, in alcuni casi considerando i beni identitari archeologici individuati dal PTPR alla stregua di zone di interesse archeologico di cui all'art. 142, lett. m), del Codice e dunque inclusi nell'eccezione di cui all'art. 3, lett. d), del d.P.R. 380/2001; in altri casi è stato invece valorizzato il profilo della eterogeneità formale delle fonti di tutela, dunque attenendosi ad una applicazione esclusivamente letterale del suddetto art. 3, lett. d), del d.P.R. 380/2001.

In definitiva, per quanto sopra rilevato, si ritiene, ai fini dello svolgimento da parte della Scrivente delle istruttorie delle autorizzazioni paesaggistiche e fornendo ai Comuni indicazioni in tal senso, di poter includere nell'eccezione recata dalla lett. d) dell'art. 3 del d.P.R. 380/2001 i beni paesaggistici identitari individuati dal PTPR quali "Beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e fascia di rispetto" (art. 46 delle norme).

Il funzionario
Stefano Levante

Il Direttore
Dirigente ad interim Area Pianificazione
paesaggistica e di Area vasta
Emanuele Calcagni